



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
FACCHINAGGIO E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PER LA SEDE E GLI
UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO NEL COMUNE DI ROMA**

DISCIPLINARE DI GARA

Codice CIG: 9253509D2F

Codice IPA: Z0GNG8

PREMESSA.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA ACQUISTI REGIONE LAZIO S.TEL.LA	3
1.1 Descrizione della Piattaforma.....	3
1.2 Dotazioni Tecniche.....	4
1.3 Identificazione	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti.....	5
2.3 Comunicazioni.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
3.1 Durata	7
3.2 Opzioni e Rinnovi.....	7
3.3 Revisione dei Prezzi.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	7
5. REQUISITI GENERALI.....	9
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
6.1 Requisiti di Idoneità professionale	9
6.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria.....	10
6.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale.....	10
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie..	11
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperati..... ve e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO.....	14
9. GARANZIA PROVVISORIA	14
10. SOPRALLUOGO.....	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
14. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
14.1 Istanza di partecipazione ed eventuale procura	19
14.2 Documento di gara unico europeo	22
14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale art. 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.....	22
14.4 Documentazione in caso di avvalimento.....	22
14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	22
15. OFFERTA TECNICA ED ALLEGATI.....	24
16. OFFERTA ECONOMICA.....	25
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	26
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	27
17.3 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	28
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	28
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	29
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	31
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	33
27. ACCESSO AGLI ATTI	33
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

PREMESSA

Con la determinazione a firma del direttore del Servizio Tecnico n. A00470 del 14 giugno 2022, questa Amministrazione ha stabilito di affidare il “*servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, gestione dell’isola ecologica e facchinaggio per gli uffici del Consiglio regionale del Lazio ed uffici decentrati ubicati nel comune di Roma*” della durata di mesi trentasei.

Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito: “Codice”, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale>, conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice, del d.lgs. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale”) e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo principale di svolgimento del servizio è: sede dell’Amministrazione, in Roma, via della Pisana, 1301 - codice NUTS: ITI43

CIG: 9253509D2F;

CUI: S801434905812022000013;

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il geom. Mauro Gentili – indirizzo mail: m.gentili@regione.lazio.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA ACQUISTI REGIONE LAZIO S.TEL.LA

1.1 Descrizione della Piattaforma

Il funzionamento della Piattaforma telematica di negoziazione (di seguito: “Piattaforma”) avviene nel rispetto della legislazione vigente: Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito “Regolamento eIDAS”), decreto legislativo n. 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”), Codice e relativa attuazione, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, Linee guida dell’AGID. Ai suddetti fini, si rinvia a quanto stabilito nel “Regolamento di utilizzo del sistema telematico acquisti della Regione Lazio – Stel.la”, approvato con la determinazione GR12.15-000006 del 6 settembre 2021, cui gli operatori economici dovranno attenersi.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro non modificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità di apposita strumentazione tecnica ed informatica in grado di garantire l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e preventivamente registrarsi. La registrazione avviene sulla base delle indicazioni contenute nei "manuali". Per informazioni relative alle modalità operative di presentazione della relativa domanda sulla Piattaforma, è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it, ovvero contattare l'help desk al numero 06/997744 in giorni e orari indicati sul sito.

L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato tecnico e speciale di appalto;
- d) documento di valutazione dei rischi da interferenza con stima costi;
- e) sede di via della Pisana, 1301 – computo superfici e planimetrie;
- f) sede di via Lucrezio Caro, 67 – planimetrie;
- g) elenco personale ditta uscente;
- h) schema editabile per la partecipazione;
- i) patto di integrità;
- j) modello offerta economica;
- k) modello privacy;
- l) schema di contratto.

Il DGUE è invece integrato in piattaforma.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente ed integralmente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione al seguente link: <https://consiglio.regione.lazio.it/avvisiebandi/bandi> e sulla Piattaforma di cui al punto 1.1.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php> e sul sito istituzionale <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=trasparenzacontenutidettaglio&id=106>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo

21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché l'Amministrazione ha interesse ad affidare ad unico soggetto tutte le prestazioni, per esigenze di integrazione tra le stesse, di coordinamento e di corretta e unitaria gestione degli occupati e dei livelli decisionali delle parti contraenti.

L'importo a base di gara è pari ad € 4.224.796,26, inclusi € 17.114,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di I.V.A. al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge, come da quadro economico che si allega:

QUADRO ECONOMICO		ANNUALE		PER ANNI	TRE
		soggetti a ribasso		soggetti a ribasso	
A	IMPORTO APPALTO	SI	NO	SI	NO
P	Personale servizio di pulizie, facchinaggio e gestione isola ecologica a) Costo manodopera <i>di cui costo manodopera pari al 100%</i> b) Spese generali ed Utile di Impresa (28,70%)	€ 297.262,53	€ 1.035.757,92	€ 891.787,59	€ 3.107.273,76 -
I _E X	Stima importo per prodotti pulizia, sanificazioni etc. Costi Sicurezza	€ 69.540,05	€ 5.704,92	€ 208.620,15	- € 17.114,76
A	IMPORTO TOTALE NETTO DELL'APPALTO	€ 1.408.265,42		€ 4.224.796,26	

Il dettaglio del valore stimato è anche riportato nel Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto e nella documentazione allegata al presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" (Allegato d) – Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché il dettaglio dell'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze.

L'appalto è finanziato con propri fondi di bilancio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare dell'importo del contratto qualora, decorso almeno un anno dalla stipula, divenga operante un accordo quadro o una convenzione Consip o di centrale di committenza regionale, che preveda l'effettuazione di tutti i servizi ad un prezzo inferiore a quello di aggiudicazione.

3.1 Durata

La durata dell'appalto è di 36 (*trentasei*) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, se differente, dal verbale di avvio del servizio.

Per i primi sei mesi l'appalto si intenderà assegnato con il patto di prova, al fine di consentire all'Amministrazione una valutazione complessiva del rapporto e delle capacità dell'Aggiudicatario.

3.2 Opzioni e Rinnovi

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, per un periodo massimo di mesi sei, e dunque per un importo stimato di € 704.132,71. in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del codice, il valore dell'appalto potrà essere incrementato o decrementato, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del successivo art. 106, comma 12.

Il contratto è soggetto alla revisione prezzi, come in seguito al punto 3.3.

3.3 Revisione dei Prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale, il corrispettivo è aggiornato, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici ISTAT – FOI), al netto dei tabacchi, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo: aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 Requisiti di Idoneità professionale

Costituisce requisito di idoneità professionale:

6.1.1. *l'iscrizione nel Registro delle Imprese* (nell'ipotesi anche: imprese artigiane) *oppure nell'Albo delle società cooperative* (da ultimo, cfr.: d.m. 6 marzo 2013) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

6.1.2. *iscrizione al registro delle imprese di pulizia* o albo provinciale delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 e al suo Regolamento di attuazione approvato con D.M. 274/1997 per attività inerenti i servizi oggetto di gara, con indicazione della data e del numero di iscrizione, oppure ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, del Codice. Per le imprese che espletano il servizio di pulizia, con riferimento alla classificazione di cui al sopra citato decreto D.M. 274/1997, è richiesto il rispetto della seguente fascia, rapportata all'importo annuale previsto:

Fascia "f": fino a € 2.065.828,00

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico risulti privo della predetta iscrizione, non potendo ricorrere all'avvalimento, dovrà subappaltare, nei limiti consentiti dall'art. 105 del Codice, le predette attività ad operatori economici che siano in possesso di tali iscrizioni.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

6.2.1 *Fatturato globale d'impresa* riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari almeno a 1,5 volte l'importo a base d'asta, ovvero pari ad almeno € **6.337.194,39 (euro: seimilionitrecentotrentasettemilacentonovantaquattro/39)**; tale requisito è richiesto al fine di garantire la solidità ed esperienza dell'operatore economico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

6.2.2. Possesso **di copertura assicurativa contro i rischi professionali**, di importo pari o superiore a € 5.000.000,00 (euro: cinquemilioni/00) in corso di validità.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

6.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

6.3.1 Il concorrente deve aver eseguito o in corso nell'ultimo triennio:

Un unico servizio eseguito in appalto (dunque: non in sub-appalto), definito "*servizio di punta*" (oggetto: pulizie di ambienti o uffici interni, non sono ammessi equipollenti) di importo annuo di almeno € 1.200.000,00 (euro: unomilione duecentomila/00), al netto dell'I.V.A., eseguito o in corso di esecuzione nel corso dell'ultimo triennio chiuso e approvato;

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione/ente contraente, con l'indicazione *in dettaglio* dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione *in dettaglio* dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3.2. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma *UNI EN ISO 9001:2015*, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "servizi di pulizia".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

6.3.3. Possesso della *registrazione EMAS (Regolamento UE 1991/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit)*, ovvero di certificazione di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma *UNI EN ISO 14001:2015*, idonea, pertinente e proporzionata al medesimo oggetto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Società cooperative di cui al punto 6.1.1. deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle imprese di pulizie di cui al punto 6.1.2. deve essere posseduto dall'operatore o dagli operatori che svolgeranno il servizio; quanto alla fascia di classificazione, i soggetti interessati devono avere una fascia di classificazione tale che la somma dei singoli importi sia corrispondente all'importo previsto per la fascia "F". L'impresa mandataria deve possedere il requisito dell'importo nella misura maggioritaria.

Il requisito relativo al fatturato globale d'impresa di cui al punto 6.2.1. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. L'impresa mandataria deve possedere il requisito del fatturato nella misura maggioritaria. Ciascuna mandante deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 6.2.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, attraverso la somma delle coperture.

Il requisito del "contratto di punta" di cui al precedente punto 6.3.1., non essendo frazionabile, deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria.

Il requisito del possesso delle certificazioni della serie UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 6.3.2., della UNI EN ISO 14001:2015 o della Registrazione EMAS di cui al punto 6.3.3. deve essere posseduto da ciascun operatore partecipante alla compagine.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle imprese di pulizie di cui al punto 6.1.2. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Le consorziate indicate come esecutrici devono comunque essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione "F".

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2., nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.3, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico e finanziario, nonché tecnico e professionale (certificazioni) di cui ai punti 6.2. e 6.3. anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. Con riferimento all'iscrizione al registro delle imprese di pulizie, il ricorso all'avvalimento è consentito esclusivamente per integrare il possesso della richiesta fascia di classificazione di cui al D.M. n. 274/97, ove necessario.

Il ricorso all'avvalimento per la polizza assicurativa di cui al punto 6.2.2. è consentito qualora, in rapporto alle condizioni di assicurazione praticate, è espressamente consentita la messa a disposizione del requisito in favore di soggetti terzi.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di cui ai punti 6.3.2. e 6.3.3. comporta altresì che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dal punto 6., nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni, al fine di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; l'eventuale subappalto sarà consentito nella misura massima del 40%.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una **garanzia provvisoria** pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **84.495,43** (euro: **ottantaquattromilaquattrocentonovantacinque/43**). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

La garanzia provvisoria è costituita:

- tramite bonifico bancario, con versamento effettuato sul conto corrente intestato alla Regione Lazio - IBAN: **IT57W0200805105000400000653** e recante la seguente causale: **“Garanzia provvisoria su gara CIG: 9253509D2F”**.
- tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp;

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e della stazione appaltante;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - o l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorzata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorzata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: acquisire una partecipazione realmente consapevole, tale essendo quella che sulla base della conoscenza dei luoghi e della filiera delle prestazioni, ha potuto focalizzare le proposte progettuali in sintonia con l'interesse pubblico dichiarato dall'Amministrazione. Il sopralluogo è effettuato presso la sede dell'Amministrazione in Roma, via della Pisana, 1301.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nei giorni in cui si effettua l'attività lavorativa, preferibilmente in ora antimeridiana, su calendarizzazione diramata dal Responsabile Unico del Procedimento o uno o più suoi incaricati.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2022 tramite la Piattaforma e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Il sopralluogo è condotto alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento o di uno o più suoi delegati. Dai medesimi soggetti è rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Amministrazione non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti delegati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00 (euro: centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 emanata in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021, reperibile sul sito internet dell'Autorità, sotto la voce "Gestione contributi gara".

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato sul sistema AVCPass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, la presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 luglio 2022 a pena di irricevibilità

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1., di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio: raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata (massimo 180 giorni) e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- L'istanza di partecipazione e l'eventuale procura, di cui al punto 14.1;
- Il PASSoe di cui al punto 6.;
- Il DGUE (integrato in Piattaforma) di cui al punto 14.2, e le dichiarazioni aggiuntive di cui all'art. 80, comma 1, lettera b-bis, e comma 5, lettere c-bis, c-ter, f-bis e f-ter, del Codice;
- La garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui al punto 9.;
- L'attestato di avvenuto sopralluogo di cui al punto 10.;
- La copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC. di cui al punto 11.;
- La ricevuta a comprova del pagamento dell'imposta di bollo di cui al punto 14.1;
- Le dichiarazioni relative all'ammissione al concordato di cui al punto 14.3;
- La documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4.;
- La documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 14.5.

14.1 Istanza di partecipazione ed eventuale procura

L'istanza di partecipazione può essere redatta secondo l'allegato H "Schema editabile per la partecipazione" il quale viene inserito in Piattaforma in formato editabile, al fine di indirizzare gli operatori economici a dichiarare/documentare quanto richiesto nella presente gara, e conseguentemente limitare il fenomeno del "soccorso istruttorio" con la relativa tempistica aggiuntiva.

La compilazione del precitato modello non esime il concorrente dalla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (integrato in Piattaforma), richiesto a pena di esclusione.

Nell'istanza di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, dati fiscali, registro imprese, etc.), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 - quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE (anche non costituiti) il concorrente fornisce i medesimi dati identificativi (ragione sociale, dati fiscali, etc.) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, etc.).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'istanza il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i Criteri Ambientali Minimi di cui al d.m. 29 gennaio 2021, "Nuovi criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale, contenuta nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e speciale di appalto;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli *standard* sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 marzo 2015, n. 18 reperibile sulla pagina web dell'Amministrazione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega all'istanza la copia conforme all'originale della procura (oppure: dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla procura).

L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice

IBAN: IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), integrato in Piattaforma. In caso di ricorso all'avvalimento, presenta il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 6. e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale art. 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA ED ALLEGATI

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità ivi previste ed esplicitate nelle guide per l'utilizzo, accessibili dal link <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**:

a) *relazione tecnica e descrittiva del servizio offerto*

La "relazione" contiene una proposta tecnico-organizzativa unitaria per tutti i servizi in formato .pdf redatta, in riferimento ai successivi criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, in modo da accogliere la suddivisione in capitoli, ognuno trattante i richiesti contenuti.

La suddetta Relazione, in formato statico PDF/A, redatta in lingua italiana e corredata di sommario, deve essere di lunghezza non superiore a 30 pagine (30 facciate fogli A4, times new roman 12, margine superiore e inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 1,5 cm interlinea singola); in caso di superamento del limite di pagine, la Commissione termina le valutazioni di competenza con riferimento a quanto esposto fino alla 30ma pagina, per cui – se non chiude alla detta pagina il relativo capitolo – si determinerà l'impossibilità di valutare anche quest'ultimo.

Inoltre, anche in considerazione della rispondenza ai CAM, di cui al Capitolato speciale e tecnico di appalto, il concorrente **a pena di esclusione** allega:

b) *elenco dei materiali, mezzi ed attrezzature utilizzati per l'esecuzione dell'appalto;*

c) *elenco dei prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.*

È consentito introdurre una snella brochure contenente schede tecniche e di sicurezza, manuali, libretti d'uso, brevetti, omologazioni, etc. i quali hanno la finalità di comprovare o illustrare i contenuti della Relazione, senza potervi apportare ulteriori aggiunte, le quali comunque non verranno valutate.

In caso di Relazione redatta lingua straniera, la stessa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana, compresi gli allegati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena l'esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice. Non sono ammesse varianti.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25, il concorrente deve allegare un:

- d) *Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.*

La mancata presentazione del Progetto di assorbimento, anche a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, determina **l'esclusione dalla gara**, in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 13, del 13 febbraio 2019.

Il concorrente allega inoltre una:

e) *Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza* argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In questo caso, allega una copia firmata della Relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità ivi previste.

La relativa busta contiene l'offerta economica, ed è predisposta secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo, accessibili dal link <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>. L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 14.1 e deve indicare, **a pena di esclusione**:

- a) *lo sconto unico percentuale offerto che verrà applicato solo sugli importi soggetti a ribasso come dettagliati nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. Lo sconto sarà dichiarato fino alla seconda cifra decimale.*
- b) *la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;*
- c) *la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;*
- d) *la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima, eventualmente prorogabile su richiesta dell'Amministrazione di ulteriori giorni 180 (centottanta) qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione;*

Per un orientamento, il concorrente potrà riferirsi all'allegato j) Modello offerta economica. Sono inammissibili le offerte economiche in rialzo rispetto all'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio totale del concorrente (i), $P_{tot}(i)$, viene calcolato come somma di $P(i)$ (Punteggio offerta economica) e $Q(i)$ (Punteggio riparametrato offerta tecnica):

$$P_{tot}(i) = P(i) + Q(i)$$

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", ovvero i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, come in appresso al punto 18.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali ("D") e tabellari ("T") di valutazione dell'offerta tecnica

N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione	Punti Max
A. CERTIFICAZIONI						
A.1	CERTIFICAZIONI	6	A.1.1	Certificazione sistema prevenzione della corruzione ISO37001	T	1
			A.1.2	Certificazione sicurezza dei lavoratori OHSAS 18000	T	1
			A.1.3	Certificazione Responsabilità Sociale SA8000	T	1
			A.1.4	Rating Legalità (1 per stella)	T	3
B. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI						
B.1	QUALITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	18	B.1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa	D	8
			B.1.2	Gestione della fase di avvio del servizio	D	3
			B.1.3	Sistema informativo	D	5
			B.1.4	Esperienza curricolare del Gestore del servizio	D	2
B.2	PIANO DI LAVORO DEI SERVIZI. MACCHINARI E ATTREZZATURE	46	B.2.1	Metodologie tecniche e operative per l'esecuzione del Servizio di pulizie	D	10
			B.2.2	Metodologie tecniche e operative per la	D	2

	UTILIZZATE			gestione dell'isola ecologica		
			B.2.3	Struttura e articolazione del Piano operativo delle Attività	D	4
			B.2.4	Macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i servizi	D	10
			B.2.5	Sistemi e soluzioni per la riduzione dei rischi per la salute	D	5
			B.2.6	Soluzioni per la riduzione dei consumi energetici di apparecchiature e macchinari	D	5
			B.2.7	Soluzioni miranti al miglioramento generale del servizio erogato	D	10
C. FORMAZIONE E INFORMAZIONE						
C.1	MISURE FORMATIVE E INFORMATIVE	5	C.1.1	Qualità ed efficacia della formazione per il personale del fornitore	D	5
D. SISTEMI DI VERIFICA						
D.1	MODALITA' E STRUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO	5	D.1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa preposta alle verifiche	D	3
			D.1.2	Funzionalità ed efficacia della metodologia e del sistema di verifica	D	2

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 (cinquanta) per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.2.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Con riferimento all'offerta tecnica la Commissione procede in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio come segue:

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è attribuita una valutazione discrezionale ("D"), il relativo punteggio sarà assegnato con la seguente formula:

$$Kn(i) = Wn * Vn(i)$$

Dove:

Kn(i) punteggio dell'offerta (i) rispetto al requisito (n)

Wn peso o punteggio massimo attribuito al requisito (n);

Vn(i) coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (n) variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, con grado di approssimazione pari al centesimo, approssimando per eccesso solo se la cifra successiva al centesimo è maggiore o uguale a 5.

In particolare, i coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono determinati a seguito di un giudizio sintetico come appresso:

Giudizio sintetico	Coefficiente di prestazione
<i>Ottimo</i>	1,0
<i>Buono</i>	0,8
<i>Sufficiente</i>	0,6
<i>Insufficiente</i>	0,4
<i>Scarso</i>	0,2
<i>Nulla, non trattato</i>	0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Pertanto, il punteggio totale Q(i) attribuito all’offerta tecnica del concorrente (i) verrà calcolato con il *metodo aggregativo compensatore* mediante la seguente formula:

$$Q(i) = \sum n K_n(i)$$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17.3 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica di cui al punto 16, lettera a) in termini di “*valore ribasso unico percentuale, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze*”. Verranno presi in considerazione fino a due cifre decimali” è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite l’applicazione della seguente formula non lineare (cfr. *Linee Guida n. 2 aggiornate, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"*).

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell’offerta più conveniente

α = coefficiente $> 0,20$

Pertanto, il punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente (i), denominato P(i) è dedotto attraverso la seguente formula:

$$P(i) = V_i \times 20$$

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può anche lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo indicativamente alla data del 25 luglio 2022 e comunque in una data che sarà pubblicata sulla pagina web dell'Amministrazione e sulla Piattaforma almeno due giorni lavorativi precedenti alla sua effettuazione.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la pagina web e la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche, delle offerte economiche e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La stazione appaltante *non* intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la pagina web dell'Amministrazione e la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del precedente punto 20.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate dai predetti concorrenti; in seduta riservata procede con l'esame e la valutazione e l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 19:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni lavorativi.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP con la commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, su conforme indicazione della Commissione, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione tramite bonifico bancario previa richiesta dell'Amministrazione. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 10.000,00, oltre I.V.A. al 22%. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di bollo e registro - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le unità di personale in riferimento, qui indicate per qualifica, anzianità e parametro orario, sono indicate nell'allegato "g) elenco personale ditta uscente". Ulteriori e più dettagliate prescrizioni sono contenute nel Capitolato tecnico e speciale di appalto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attuale, nonché di quelli in vigore durante la vigenza del contratto.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante in "Amministrazione trasparente".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, via Flaminia, 189, sito internet: <https://giustizia-amministrativa.it>.

Sul successivo contratto non sarà apposta la clausola compromissoria e pertanto è declinata la competenza del Foro di Roma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del d.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai suddetti fini, si rinvia a quanto indicato nell'allegato k) "documento privacy".